



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Area Risorse Umane e Organizzazione
Servizio Organizzazione e Innovazione
Palazzo del Maino - Via Mentana, 4 - 27100 Pavia

PAVIA 12-10-2015

Prot.n. 47375

Titolo VII
Classe 11

**Al personale tecnico-amministrativo e ai
collaboratori ed esperti linguistici**

A tutti i Responsabili di struttura

Ai Dirigenti

E p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali

Loro sedi

Oggetto: riforma del congedo parentale e del congedo di maternità – D.lgs 15/06/2015, n.80.

Con la presente nota si forniscono chiarimenti in merito alla modifica del congedo parentale e del congedo di maternità disciplinati dagli artt.32,34,35 e 36 del Testo Unico maternità/paternità (D.lgs.151/2001) in vigore fino al 31/12/2015, salva l'adozione di ulteriori decreti legislativi di proroga.

1. Congedo Parentale

Per congedo parentale si intende l'astensione facoltativa della madre lavoratrice o del padre lavoratore per l'assistenza del bambino nei primi anni di vita. Entrambi i genitori possono fruirne anche contemporaneamente.

a. Arco temporale di fruizione fino al 31/12/2015

dal 25/6/2015: da 0 a 12 anni

fino al 24/6/2015: da 0 a 8 anni;

b. Arco temporale di indennizzo fino al 31/12/2015

dal 25/6/2015 da 0 a 6 anni: fino a 8 anni subordinatamente alle condizioni di reddito individuale del richiedente. Tra gli 8 e i 12 anni sempre senza stipendio.

fino al 24/6/2015 da 0 a 3 anni: fino a 8 anni subordinatamente alle condizioni di reddito individuale del richiedente.

fino al 24/6/2015 da 0 a 3 anni: fino a 8 anni subordinatamente alle condizioni di reddito individuale del richiedente.

c. Limite massimo

- 1) Il limite individuale temporale è pari a 6 mesi, elevabile a 7 per il padre che fruisca di almeno tre mesi anche frazionati di congedo parentale;
- 2) il limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo;
- 3) il limite massimo complessivo fra i genitori di 10 o 11 mesi (nel caso di cui al comma 1)

d. Modalità di fruizione del congedo parentale: fino al 31/12/2015

Il congedo parentale può essere fruito a mesi, a giorni o ad ore.

La fruizione oraria non modifica la durata del congedo parentale che rimane di 6 mesi e neanche l'arco temporale di fruizione, ora esteso fino ai 12 anni del bambino.

In applicazione a quanto disposto dalla nuova normativa, fino a contraria disposizione, per fruizione oraria si intende la metà dell'orario giornaliero medio contrattualmente previsto.

Viene pertanto considerata la giornata lavorativa pari a 7 ore e 12 minuti (in caso di tempo pieno); 3 ore e 36 minuti la mezza giornata, indipendentemente dall'orario di lavoro giornaliero del richiedente. (es. in caso di giornata lavorativa di 8 ore, la mezza giornata è sempre di 3,36 ore).

Il personale interessato potrà fruire di 3 ore e 36 minuti di congedo parentale al giorno, di mattina o di pomeriggio, e lavorare fino a completamento del proprio orario di lavoro, oppure giustificare l'assenza con altri permessi ad ore, quali permessi a recupero o recupero straordinari.

Non è possibile fruire del congedo parentale ad ore cumulandolo con i riposi giornalieri per allattamento.

In caso di fruizione del congedo parentale ad ore con attività lavorativa nella restante parte della giornata, i sabati e le domeniche all'interno del periodo di congedo, non sono considerate ai fini del computo del congedo.

Rimangono invariate, invece, le disposizioni circa la fruizione del congedo ad intera giornata senza ripresa lavorativa per il computo dei sabati e delle domeniche intermedie al periodo di congedo.

e. Termini di preavviso per la richiesta del congedo

Il congedo parentale a giorni o a mesi deve essere richiesto, utilizzando l'apposita modulistica, con un preavviso di almeno 5 giorni, per quello su base oraria il preavviso è ridotto a 2 giorni.

Si ricorda che il congedo parentale può essere interrotto per la malattia del genitore richiedente o per sopravvenuta malattia del figlio.

In entrambi i casi deve esserne data tempestiva comunicazione al Servizio Organizzazione e Innovazione

f. Trattamento economico: fino al 31/12/2015

I genitori hanno diritto al trattamento economico **per complessivi 6 mesi**, nei termini sotto indicati:

- i primi 30 giorni sono retribuiti per intero e non riducono le ferie;
- i restanti periodi (fino a concorrenza del limite di 6 mesi) e fino al compimento del 6° anno di vita del bambino, sono retribuiti al 30% e riducono le ferie;
- oltre il 6° anno e fino ai 12 anni, gli eventuali periodi residui di congedo parentale, sono senza retribuzione;
- qualora il reddito individuale del lavoratore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, tra il 6° e l'8° anno, il congedo parentale è retribuito al 30%, anche per periodi ulteriori rispetto al limite di 6 mesi.

Tra gli 8 e i 12 anni i periodi di congedo non sono in alcun caso retribuiti.

Fino al 31/12/2015, l'allungamento della fruibilità del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita o fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

g. Caso di genitori adottivi e affidatari

La normativa esplicitata nei precedenti punti, si applica anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale e di affidamento (per ora fino al 31/12/2015).

Il congedo parentale può essere fruito, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia ma non oltre la maggiore età.

Il trattamento economico previsto spetta invece entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia.

2. Congedo di maternità (pre e post parto) fino al 31/12/2015

L'art.16 del D.lgs 151/2001 è stato modificato con riferimento all'arco temporale del congedo di maternità.

In caso di parto prematuro, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di post parto, anche se la somma dei due periodi supera i cinque mesi.

3. Part time e congedo parentale: (art.8 D.Lgs.81/2015)

Il lavoratore o la lavoratrice ha la facoltà di optare, **per una sola volta per ciascun figlio**, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale o verticale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. La richiesta deve essere presentata con un preavviso di almeno 30 giorni e con decorrenza dal 1° giorno del mese in cui si intende iniziare il part-time.

In caso **di figlio convivente di età non superiore a tredici anni** o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge 104/92, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale .

4. Congedo per le donne vittime di violenza di genere (fino al 31/12/2015)

La dipendente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi.

La lavoratrice deve presentare istanza al datore di lavoro con un termine di preavviso di 7 giorni, debitamente corredata dalle certificazioni suddette, e con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

Il congedo può essere fruito, nell'arco temporale di tre anni, anche su base oraria, con le stesse modalità del congedo parentale ad ore.

Ove disponibile in organico, la lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale o verticale e, a richiesta della stessa, nuovamente trasformato a tempo pieno.

Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il Servizio organizzazione e innovazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE**

Ileana Pomici



EV/IP/NM